



# Città di Salemi

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## **REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14/11/2011

## **Articolo 1 - Finalità del regolamento**

Il Mercato del contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il "Mercato del Contadino" nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di SALEMI riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

## **Articolo 2 - Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

### **Articolo 3 – Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

#### **Articolo 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato Del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Area Piazza Vittime di Nassiriya
- Dimensioni: n. 13 posteggi aventi dimensione di 32,00 mq. (4,00 X 8,00 mt)
- Frequenza: settimanale
- Giorno di svolgimento: tutte le domeniche, **“tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,00”**.
- Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività:
- 1 gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre
- Orari: inizio allestimento ore 7.30
- inizio vendita ore 08.00
- cessazione attività di vendita ore 13.00
- sgombero area entro le ore 14.00

**“Il luogo di svolgimento è da intendersi temporaneo, da confermare, dopo il periodo di sperimentazione previsto al punto 1) del dispositivo della presente proposta di delibera, attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale”**.

#### **Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione SICILIA;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata da titolare d'impresa, **“piccolo colono, bracciante agricolo”**, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

## **Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- frutta fresca e secca
- cereali
- latte
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sott'oli e sott'aceti
- confetture e marmellate
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori

E' vietata la vendita di animali vivi.

**"Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso"**

## **Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite**

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (1);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

(1) la degustazione dei prodotti è consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

### **Articolo 8 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi**

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n.13 posteggi da mq. 32,00 cadauno (4,00X 8,00 mt.) , come da planimetria allegata a singoli imprenditori agricoli "piccolo colono, bracciante agricolo" o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente disciplinare che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà "con apposito bando" nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta
- Azienda ubicata nel territorio comunale
- Azienda ubicata nel territorio Regionale

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio "Commercio" del Comune interessato l'eventuale assenza.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi dell'art. 8 – comma 12 - della L.R. 18/1995.

"A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda".

### **Articolo 9 - Gestione degli spazi commerciali**

La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune di SALEMI per il periodo sperimentale della durata di sei mesi, al termine del quale, qualora si decida di proseguire

l'esperienza, potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente regolamento; in particolare in caso di conferma delle modalità previste dal presente regolamento, con Deliberazione di Giunta Comunale potrà essere disposta la proroga della sperimentazione per ulteriori 6 mesi "*nell'attesa che il Consiglio lo renda definitivo*".

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, auto market, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli "*piccoli coloni, braccianti agricoli*" con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

#### **Articolo 10 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio**

Il Comune per "*tutto il*" periodo sperimentale si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;
- Concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

#### **Articolo 11 - Obblighi degli assegnatari di posteggio**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

## **Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi**

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di SALEMI relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

## **Articolo 13 – Controlli e Sanzioni**

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

## **Articolo 14 - Danni a Terzi**

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.